COMUNE DI PERUGIA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERUGIA
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0045118/2026 del 25/02/2026
Firmatario: Nicoletta Caponi

COMUNE DI PERUGIA

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

ORDINANZA

N. 311 DEL 25/02/2026

OGGETTO: VIALE SAN SISTO - TRATTO VIA LUIGI DALLA PICCOLA - VIA ALBINONI SENSO UNICO DI MARCIA - DIREZIONI OBBLIGATORIE PROROGA ORD. DIR. N. 2335 DEL 24.11.2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione Giunta Comunale n. 212 del 29.5.2024 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'opera "BUS RAPID TRANSIT INFRASTRUTTURAZIONE CORRIDOIO PIEVAIOLA - SETTEVALLI (LINEA CASTEL DEL PIANO - FONTIVEGGE)" – intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – Trasporto rapido di massa (misura M2C2-26 - EX M2C2 - 4.2 - DEL PNRR) - CIG: 94245264E3 – CUP: C91B21006380001;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera è il Dirigente della U.O. Mobilità del Comune di Perugia;

CHE con Ord. Dir. n. 2335 del 24.11.2025, sono stati adottati provvedimenti in materia di circolazione per consentire all'Impresa Tecnostrade S.r.l con sede in Perugia, Via dei Filosofi civ. 47 in qualità di Capogruppo mandataria della RTI delle Imprese aggiudicatarie dell'appalto, la realizzazione dei lavori di cui in premessa in Viale San Sisto nel tratto compreso fra Via Luigi dalla Piccola e Via Tomaso Albinoni;

CHE con nota prot. 40534 del 19.2.2026 l'Impresa Tecnostrade S.r.l. ha comunicato che i lavori di cui all'Ord. Dir. n. 2335 del 24.11.2025 non termineranno nei tempi previsti (28.2.2026) e ne chiede proroga fino al 30.4.2026;

CHE l'esecuzione dei lavori e l'attuazione dei provvedimenti in materia di circolazione sono affidati all'

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

Città di PERUGIA

Impresa SPINELLI E MANNOCCHI SRL con sede in Perugia, Strada San Marco Colle Umberto civ. 10;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra indicati nonché per motivi di sicurezza della circolazione, prorogare i provvedimenti di cui all'Ord. Dir. n. 2335/2025 secondo le valutazioni tecniche già fornite e come evidenziato nella planimetria facente parte del presente atto;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 38 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, le relative norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'Art. 107 D. Lgs. 267/2000 e l'Art. 19 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

O R D I N A

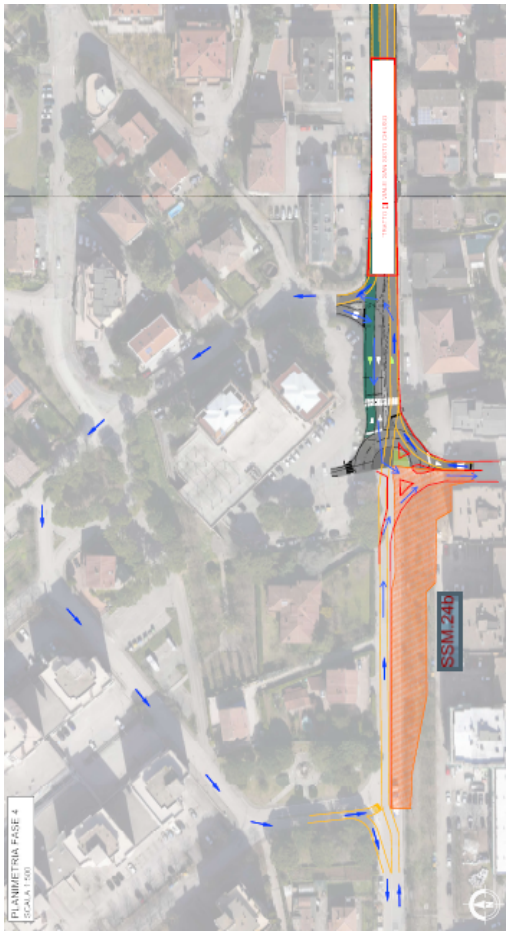
Per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa citati – **a proroga dell'Ord. Dir. n. 2335 del 24.11.2025 e fino al 30.4.2026 –** l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. Istituzione del senso unico di marcia in Viale San Sisto, nel tratto compreso fra Via Luigi dalla Piccola e Via Tomaso Albinoni, secondo questo senso di marcia, disciplinato da specifica segnaletica anche notturna di pericolo e idonea transennatura;
2. Obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (STOP) e obbligo di direzione a sinistra per i veicoli in uscita dalle aree private poste sul lato sinistro del tratto disciplinato a senso unico di marcia di cui al punto 1);
3. Obbligo per la Impresa esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante i provvedimenti di cui ai punti precedenti**, <u>la segnaletica di pericolo che evidenzi la modifica della circolazione</u>** e i percorsi alternativi in tutte le vie adducenti il tratto di cui al punto 1) con 48 ore di anticipo rispetto all'inizio dei lavori;
4. Limite massimo di velocità di 30 Km/h in Viale San Sisto, nel tratto interessato dai lavori e nei tratti ad esso adducenti.

L' inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con l'esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal Regolamento alle relative figure e secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002, da porre in opera, mantenere e successivamente rimuovere a cura e spese dell'Impresa esecutrice. È fatto obbligo all' Impresa esecutrice di adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e collocare i segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento di esecuzione e attuazione. È fatto obbligo all'Impresa esecutrice di provvedere alla copertura della segnaletica permanente in contrasto con i provvedimenti contenuti nel presente atto. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento.

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

Città di PERUGIA



Allegati

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=afb66155e0c3572a_pades&auth=1

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

ID: afb66155e0c3572a

Città di PERUGIA